



Prot. n. 0009285 anno 2024 del 07/10/2024



**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA
COMI/03 – MUSICA DA CAMERA**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici dell’apprendimento (c.d. “DSA”), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;

- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante *"Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"*;
- VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo"*;
- VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, *"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508"* e i relativi decreti attuativi;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, e successivi decreti con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM MIUR 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1, recante *"Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie"*

protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25";

- VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che *"per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";*
- VISTO** il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e in particolare l'articolo 11, comma 3-bis;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 25 giugno 2024, n. 9114, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 25 giugno 2024, prot. n. 9115, avente ad oggetto *"Reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2024/2025"*;
- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare articolo 59, comma 9-ter, il quale prevede che *"A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di*

collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura";

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

CONSIDERATO l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;

VISTO il Decreto Dirigenziale 6 giugno 2024, n. 8218, che stabilisce l'importo del contributo economico di partecipazione delle procedure di reclutamento straordinarie;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024 e C.C.N.L. economico "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;

VERIFICATO che i posti risultano ad oggi vacanti;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;

VISTO il Decreto Direttoriale del 27 giugno 2005, n. 324 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica "A. Corelli" di Messina e ss.mm.ii. adottate con Decreti Presidenziali;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del Conservatorio di Messina n. 26 del 2024;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare	Declaratoria
COMI/03	MUSICA DA CAMERA	Il settore concerne lo studio, la pratica e l'interpretazione della musica da camera strumentale e vocale. In particolare vengono approfondite le prassi esecutive e i relativi repertori delle vari epoche fino ai nostri giorni. Il settore comprende competenze legate alle metodologie di lettura estemporanea e alle tecniche di intonazione..

2. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

Art. 2 – Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano) ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato

per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il requisito di aver maturato negli ultimi otto anni ed entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le istituzioni statali di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nei corsi previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. **Non possono essere considerate altre tipologie di contratti.** Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
5. **Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi del comma precedente. La partecipazione a più concorsi riservati è causa di decadenza, per violazione di legge, da tutti i concorsi riservati. A tal fine, con la domanda di partecipazione, il candidato sottoscriverà apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da false dichiarazioni.**
6. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
 - f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando

- g) soggetti che non possiedano i requisiti previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda.
7. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3 – Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva degli idonei, nella quale risulterà un numero di vincitori pari ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
 - b) Prova d'esame: massimo punti 70 (settanta).
3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito della prova concorsuale e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
4. **L'elenco degli idonei di cui al presente articolo potrà essere utilizzato solo dal Conservatorio "A. Corelli" di Messina per la stipula di contratti a tempo indeterminato per l'a.a. 2024/2025.**
5. **La stessa graduatoria potrà essere utilizzata, esclusivamente dal Conservatorio che ha indetto il bando, per incarichi a tempo determinato per l'a.a. 2024/2025.**

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione alla presente procedura deve essere presentata **entro le ore 14:00 di mercoledì 23 ottobre 2024 via PEC all'indirizzo bandi@pec.consme.it** **La domanda va presentata utilizzando l'ALLEGATO A del presente bando.** Il bando è pubblicato nella sezione di *Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso* del sito istituzionale del Conservatorio "A. Corelli" di Messina e in [Portale dei concorsi AFAM](https://afam-bandi.cineca.it/) (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
2. Per la partecipazione alla selezione è previsto un contributo di euro 10,00, da versare tramite bonifico bancario sulle coordinate iban IT10T0503616503CC0641732382 del Conservatorio di Musica A. Corelli di Messina, causale: contributo concorso DM 180 COMI/03.
3. Il modello di domanda prevede obbligatoriamente il conferimento dei seguenti dati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Data e luogo di nascita;
 - c) Nazionalità;
 - d) Codice fiscale;

- e) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - f) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
 - g) Il requisito previsto dall'art. 4, comma 1, lett. i), del DM 180/2023 (cioè di non appartenere ai ruoli statali della docenza AFAM);
 - h) La dichiarazione che il candidato non ha presentato né presenterà ulteriori domande di partecipazione, **a pena di esclusione**, a concorsi disciplinati dall'art. 59, comma 9-ter, del DL 73/2021;
 - i) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. b);
 - j) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
 - k) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a), del presente bando;
 - l) Di godere dei diritti civili e politici;
 - m) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - n) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - o) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - p) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - q) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
 - r) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'art. 12 del presente bando.
4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione esclusivamente tramite l'indirizzo PEC bandi@pec.consme.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
5. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il prof. Antonino Averna.

Art. 5 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali utilizzando esclusivamente l'ALLEGATO B al presente bando.
2. **I titoli di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda.**

3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di preferenza sono quelli previsti dall'art. 5, del DPR 487/1994.
7. I titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono valutabili purché il titolo sia stato dichiarato equivalente. Qualora il candidato abbia avviato la procedura di riconoscimento e alla data di chiusura del bando non sia ancora terminata, il titolo potrà essere valutato con riserva, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento che dovrà pervenire al Conservatorio entro la data di assunzione. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. Nel caso in cui il provvedimento di equivalenza non dovesse pervenire entro il termine sopra indicato, la graduatoria viene rettificata d'ufficio.
8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e deve essere attinente alle discipline messe a concorso con il presente bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4, o con modalità diverse da quella prevista all'art. 4, comma 2.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. Per le domande regolarmente inviate, l'eventuale esclusione a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, è disposta dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura.

4. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il decreto di esclusione e le relative motivazioni vengono notificate al candidato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 7 – Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso il Conservatorio di musica "A. Corelli" di Messina appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al DM 180/2023, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la Direzione del Conservatorio di musica "A. Corelli" di Messina in data e ora che sarà comunicata tramite avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale, con un anticipo di almeno tre giorni. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, che si avvarrà del supporto del personale del Conservatorio.
5. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, e il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto dei sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno e il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere, nominando il primo componente estratto del genere mancante.
6. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e D.Lgs. 165/2001, art. 35, comma 3, lett. e). Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso nonché delle eventuali istituzioni convenzionate.
7. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso, che viene pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio "A. Corelli" di Messina e sul [Portale dei concorsi AFAM](https://afam-bandi.cineca.it/) (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso.
9. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante scorrimento degli estratti di cui al comma 5, nel rispetto della rappresentatività di genere ivi richiamata. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto.
10. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
11. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento della prova di cui all'art. 9.
12. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. Il Direttore, inoltre, può designare come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
13. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
14. Per l'espletamento della prova d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio o in altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO ***(punteggio massimo: 12 punti)***

Servizio riferito agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'a.a. 2016/2017 (1° novembre 2016) e fino all'a.a. 2023/2024 incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12
---	--

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, tabella A, del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.
3. In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
- La valutazione avverrà per singoli anni accademici;
 - Per la valutazione del servizio, deve essere precisata la natura, la durata e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
 - Il servizio prestato negli ex Istituti Musicali Pareggiati, si considera equiparato a servizio prestato alle dipendenze dello Stato, purché alle medesime condizioni contrattuali e su medesime tipologie di corsi;
 - Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI
(punteggio massimo: 18 punti)

B.1. Titoli di studio	massimo punti 6
- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. - 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. - 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere** o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	3 punti per ogni titolo
- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

** Per i titoli di studio conseguiti all'estero vedasi quanto indicato all'art. 5, comma 7.

B.2. Attività didattica ulteriore a quella valutata secondo la Tabella A all'art. 8, comma 1	massimo punti 5
Servizio prestato a partire dall'a.a. 2008/2009 presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Servizio prestato a partire dall'a.a. 2008/2009 presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica. Servizio prestato a partire dall'a.a. 2008/2009 nei corsi Pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti.	Per ogni anno o frazioni in aggiunta a quelli indicati nella tabella A di cui all'art. 8 comma 1 secondo la quantificazione esplicitata al comma 8*

* Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

- Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui la precedente tabella B.2. "Attività didattica ulteriore a quella valutata secondo la Tabella A all'art. 8 comma 1" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.
- La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella B.2. avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica (max punti 5).

Servizio prestato in giorni		Servizio prestato in ore	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	fino a 24 ore	Punti 0,00
da 36 a 71 giorni	Punti 0,40	da 25 a 49 ore	Punti 0,40
da 72 a 107 giorni	Punti 0,80	da 50 a 74 ore	Punti 0,80
da 108 a 143 giorni	Punti 1,20	da 75 a 99 ore	Punti 1,20
da 144 a 179 giorni	Punti 1,60	da 100 a 124 ore	Punti 1,60
pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00	pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (max punti 5).

Servizio prestato in giorni		Servizio prestato in ore	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	fino a 24 ore	Punti 0,00
da 36 a 71 giorni	Punti 0,20	da 25 a 49 ore	Punti 0,20

da 72 a 107 giorni	Punti 0,40	da 50 a 74 ore	Punti 0,40
da 108 a 143 giorni	Punti 0,60	da 75 a 99 ore	Punti 0,60
da 144 a 179 giorni	Punti 0,80	da 100 a 124 ore	Punti 0,80
pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00	pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

Servizio prestato nei corsi Pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50).			
Servizio prestato in giorni		Servizio prestato in ore	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	fino a 24 ore	Punti 0,00
da 36 a 71 giorni	Punti 0,10	da 25 a 49 ore	Punti 0,10
da 72 a 107 giorni	Punti 0,20	da 50 a 74 ore	Punti 0,20
da 108 a 143 giorni	Punti 0,30	da 75 a 99 ore	Punti 0,30
da 144 a 179 giorni	Punti 0,40	da 100 a 124 ore	Punti 0,40
pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50	pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

6. In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura, la durata e deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

B.3. Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	massimo punti 12
- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private; - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla <i>World Federation of International Music Competitions</i>; - Conseguimento di premi di rilevanza internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Pubblicazioni editte da Case editrici nazionali attinenti alle	Valutazione effettuata su un numero massimo di 20 (venti) titoli presentati contestualmente alla domanda.

discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; - Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti; - Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; - Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	
---	--

7. La commissione giudicatrice di cui all'art. 7 procederà ad attribuire ai titoli artistico-culturali e professionali di cui la tabella B.3. *"Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD"* una valutazione sintetica ed un punteggio unico che non potrà superare i 12 punti per tutti i venti titoli presentati.
8. La valutazione delle attività di cui al precedente punto 10. avverrà sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, e i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:
- delle idoneità in concorsi per orchestre lirico-sinfoniche e dell'importanza di tali orchestre;
 - dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
 - dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
 - della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
 - della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
 - della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

Art. 9 – Prova d'esame

1. La prova di esame è finalizzata a verificare la competenza didattica del candidato e la conoscenza della disciplina.
2. La prova d'esame consiste in una prova didattica volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione agli insegnamenti previsti dal settore artistico disciplinare, alle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore artistico disciplinare oggetto di concorso.
La prova è costituita da una lezione rivolta ad una formazione cameristica composta da studenti del conservatorio, su tre diverse formazioni messe a disposizione dall'istituto. Gli organici ed il repertorio che eseguiranno saranno comunicati, tramite avviso pubblicato sul sito del conservatorio, 5 giorni prima della prova. Il candidato il giorno della prova estrarrà a sorte, seduta stante, una delle tre formazioni e il relativo brano proposto.
La prova avrà una durata massima di 30 (trenta) minuti.
Il candidato dovrà inoltre dimostrare di conoscere il funzionamento degli ordinamenti dei corsi Propedeutici, Accademici di I e II livello in relazione alla normativa vigente.
3. Il punteggio totale massimo della prova d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti.
4. Per la prova d'esame di cui al comma 2 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.
5. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 42/70 per la prova di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per l'espletamento della prova d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Amministrazione.
7. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario della prova d'esame in evidenza nel sito istituzionale del Conservatorio con valore di notifica. L'assenza del candidato nel giorno e orario di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
8. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo bandi@pec.consme.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
9. La prova pratica è pubblica.
10. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate la prova la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La Commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
6. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio, dopo verifica degli atti da parte del Consiglio Accademico, verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria dato dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché della prova d'esame. Il Direttore del Conservatorio, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio. Detto provvedimento verrà pubblicato nella sezione di *Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso* del sito istituzionale del Conservatorio "A. Corelli" di Messina e in [Portale dei concorsi AFAM](https://afam-bandi.cineca.it/) (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
2. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi nel sito istituzionale del Conservatorio, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo bandi@pec.consme.it. Modalità di invio difformi non saranno prese in considerazione.
4. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione nella sezione di *Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso* del sito istituzionale del Conservatorio di "A. Corelli" di Messina e in [Portale dei concorsi AFAM](https://afam-bandi.cineca.it/) (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
5. **La graduatoria è utilizzata per la stipula di contratti a tempo indeterminato solo per l'a.a. 2024/2025 e non può essere ceduta ad altre Istituzioni.**
6. **La stessa graduatoria potrà essere utilizzata, esclusivamente dal Conservatorio che ha indetto il bando, per incarichi a tempo determinato per l'a.a. 2024/2025.**

Art. 11 – Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.

3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà pubblicato nella sezione di *Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso* del sito istituzionale del Conservatorio di Conservatorio "A. Corelli" di Messina e in [Portale dei concorsi AFAM](https://afam-bandi.cineca.it/) (<https://afam-bandi.cineca.it/>). Il candidato riceverà comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda. Dall'orario di invio della PEC decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia della assegnazione. La rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria la quale la nomina è stata conferita.
7. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, qualora risultino ancora posti disponibili a seguito di successiva assegnazione di facoltà assunzionali e deliberazione del Consiglio Accademico di assegnazione al medesimo settore artistico disciplinare, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.

Art. 12 – Riserve di posti

1. Ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 e all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sono riservati i seguenti posti:

art. 1, Legge 68/99 ¹	art. 18, Legge 68/99 ²	art. 1014, D.Lgs. 66/10 ³
A	A	A

- ¹ numero posti riservati ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria
 - ² numero posti riservati ai soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria
 - ³ numero posti riservati ai soggetti di cui all'art. 1014, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.
 - A. Non sono previste riserve di posto in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.
2. Sono inoltre riservati n. 0 posti ai soggetti di cui il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74.
 3. I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui al presente articolo devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l'utilizzo della graduatoria generale di merito.

Art. 13 – Accesso ai documenti amministrativi

1. La Commissione del concorso e l'amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze nella procedura oggetto del presente Bando, possono agire d'ufficio in qualsiasi momento dello svolgimento della procedura selettiva per la correzione di errori materiali eventualmente riscontrati o in autotutela, anche senza darne informazione agli interessati. I candidati, il cui ricorso sia pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva in atto, vengono inseriti con riserva nella relativa graduatoria e avranno titolo alla stipula del contratto a tempo determinato soltanto nel momento in cui la riserva verrà sciolta in senso a loro favorevole nel periodo di validità della graduatoria.
2. L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai sensi della legge n. 241/1990, nei tempi e nei limiti previsti dal DPR n. 487/1994 per le procedure concorsuali.
3. Il Responsabile del procedimento della presente procedura selettiva pubblica è individuato nel prof. Antonino Averna all'indirizzo PEC bandi@pec.consme.it.

Art. 14 - Ricorsi

1. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La pubblicazione costituisce ad ogni effetto di legge notifica agli interessati.
2. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria può essere prodotto reclamo scritto avverso errori materiali o omissioni al Presidente della Commissione. Decisi i reclami, il Presidente approva la graduatoria in via definitiva.
3. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura selettiva o l'esclusione dalla procedura, nonché avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. competente, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato.
4. Decadono dalla graduatoria e, pertanto, sono da essa espunti:
 - coloro che non abbiano inviato alcuna documentazione valida ai fini della giustificazione del

- rifiuto alla proposta di lavoro;
 - abbiano svolto, nel corso del periodo di vigenza della graduatoria, servizio con demerito;
 - abbiano inviato comunicazione scritta di non voler ricevere più convocazioni e proposte di lavoro;
 - abbiano prodotto dichiarazioni false o mendaci;
5. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Messina

Art. 15 – *Trattamento dei dati personali*

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dal Conservatorio e saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente selezione e dell'eventuale assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui non venisse instaurato un rapporto di lavoro, i dati comunicati saranno conservati per tutto il tempo di vigenza della graduatoria. I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta) sia eventualmente con modalità tradizionali.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento UE GDPR 2016/679, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio Statale di Musica "A. Corelli" di Messina con sede legale in Viale Giuseppe Motta s.n.c. - Tel: 0906510410 - PEC bandi@pec.consme.it
4. Oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante della privacy: <https://www.garanteprivacy.it> nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Art. 16 – *Norme finali e di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia concorsuale. Valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Gli **Allegati** al presente bando ne costituiscono parte integrante. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., gli uffici del Conservatorio adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati.

Messina, 07/10/2024

Il Direttore
M° Carmelo Crisafulli